

Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del RPCT per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione

Le osservazioni sul Regolamento dovranno pervenire all'Autorità esclusivamente mediante la compilazione del seguente modulo entro le ore **24:00 del 25 Giugno 2018**.

Per garantire tempi e modalità certi ed uniformi di trattazione delle osservazioni, contributi inviati in altre modalità (e-mail e cartaceo) ed oltre i termini non possono essere presi in considerazione.

I contributi pervenuti saranno oggetto di pubblicazione integrale sul sito dell'Autorità, in forma non anonima, salvo che, negli appositi campi in fondo al modulo vengano evidenziate motivate esigenze di riservatezza.

Istruzioni per la compilazione

Il modulo per l'invio delle osservazioni è suddiviso in sezioni riferite alle diverse parti del documento.

È indispensabile inserire le osservazioni nelle sezioni per consentirne la migliore istruttoria ai fini dell'elaborazione del documento finale.

Il testo all'interno di ogni sezione potrà contenere fino a un massimo di 2.000 battute, spazi compresi.

Terminata la compilazione del modulo premere il tasto invia segnalazione.

(*):Campo da compilare obbligatoriamente.

Dati anagrafici segnalante

Nome*

Cognome*

Email*

Tipologia utente*
(selezionabile da elenco a discesa)

Amministrazione/Ente/Impresa di appartenenza

Ruolo/funzione del soggetto

Le osservazioni che verranno sottoposte all'Anac sono da ritenersi formulate

A nome e per conto dell'ente di appartenenza

A titolo personale

In ordine ai temi/paragrafi del documento messo in consultazione si formulano le seguenti osservazioni

Premesse

Le seguenti osservazioni e proposte sono formulate per incarico professionale ricevuto dalla Dirpubblica (Federazione del Pubblico Impiego).

Con l'iniziativa in esame l'Autorità intende disciplinare le proprie funzioni, consistenti nella richiesta di riesame, in ordine ai provvedimenti di revoca di cui all'art. 1, co. 82, della legge n. 190 del 2012, ed all'art. 15, co. 3, del D.Lgs. n. 39 del 2013, nonché con riferimento all'adozione di "misure discriminatorie" nei confronti del RPCT di cui all'art. 1, co. 7, della legge n. 190 cit., come sostituito dall'art. 41 del D.Lgs. n. 97 del 2016, e ciò sulla base della premessa per cui le disposizioni dinanzi richiamate non garantiscono uniformità di trattamento circa la tipologia di intervento dell'Autorità, né disciplinano il procedimento e la natura del provvedimento che quest'ultima dovrà adottare.

Nel tracciare le premesse del regolamento, non compare alcun riferimento all'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, come modificato

dalla legge n. 179 del 2017, sebbene, nell'esercizio delle sue funzioni, anche il RPCT potrebbe assumere il ruolo del whistleblower, segnalando condotte illecite all'Autorità o denunciandole all'Autorità giudiziaria o alla Procura contabile.
Lo schema del regolamento, inoltre, non prevede alcuna partecipazione del RPCT al procedimento avviato dall'Autorità in ordine alla revoca dell'incarico, né è espressamente prevista, tra le misure discriminatorie, l'ipotesi della mancata conferma dell'incarico collegata allo svolgimento dell'attività del RPCT.

Articolo 1 (Definizioni)

Al fine di ampliare il novero dei soggetti che possono segnalare misure discriminatorie diverse dalla revoca di cui all'art. 2, lett. d), e 10, del regolamento, includendovi anche le organizzazioni sindacali, analogamente a quanto previsto dall'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, si propone di inserire all'art. 1 la seguente lettera:
"g) "OO.SS.": le Organizzazioni Sindacali alle quali il RPTC aderisce o conferisce mandato".

Articolo 2 (Oggetto)

Come dimostra l'esperienza in materia di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali, la modalità generalmente seguita al fine di eludere le norme di garanzia previste in caso di revoca degli incarichi e costituita dalla mancata conferma dell'incarico, per la quale neanche è richiesta un'espressa motivazione, peraltro il più delle volte giustificata, in maniera perniciosa, attraverso la necessità di procedere ad una rotazione degli incarichi per finalità di prevenzione della corruzione.

Al fine di porre rimedio a simili pratiche elusive, si propone di aggiungere all'art. 2 il seguente comma 2:

"Costituisce misura discriminatoria, qualora direttamente o indirettamente collegata allo svolgimento delle sue funzioni di cui all'art. 1 comma 7 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, ultimo periodo, la mancata conferma dell'incarico di Segretario negli Enti Locali o dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale nelle altre amministrazioni regionali e statali e negli altri enti pubblici".

Infine, al fine di ricordare le forme di tutela del RPCT con quelle attualmente previste in materia di tutela del whistleblower, si propone di inserire all'art. 2, il seguente comma 3:

"al RPCT che segnala all'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni, anche attraverso la segnalazione di altri dipendenti pubblici, o che segnala all'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC) l'adozione, nei confronti dei dipendenti segnalanti, di misure ritorsive o discriminatorie, si applica l'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dalla legge n. 179 del 2017".

Articolo 3 (Ufficio competente per l'istruttoria)

Nessuna proposta e/o osservazione.

Articolo 4 (Comunicazione dei provvedimenti di revoca)

Al fine di garantire al RPCT la partecipazione al procedimento, e ciò anche nella considerazione che dalla documentazione trasmessa dalle amministrazioni "a supporto dei motivi di revoca" difficilmente emergeranno elementi di collegamento della revoca con le funzioni di cui all'art. 1, co. 7, del legge n. 190 del 2012, si propone di inserire all'art. 4 il seguente comma 3:

"l'Ufficio comunica all'interessato l'avvio del procedimento, avvisandolo della facoltà di produrre, entro dieci giorni, osservazioni e documenti".

Articolo 5 (Documentazione da trasmettere all'Autorità)

Nessuna proposta e/o osservazione.

Articolo 6 (Segnalazioni riguardanti la revoca del RPCT)

Nessuna proposta e/o osservazione.

Articolo 7 (Istruttoria)

Nessuna proposta e/o osservazione.

Articolo 8 (La richiesta di riesame)

Allo scopo di rendere maggiormente efficace la tutela del RPCT, si propone di sostituire il comma 3 dell'art. 8 come segue:
"L'Autorità, ricevuti dall'Amministrazione gli esiti del procedimento di riesame, qualora ritenga di dover ribadire le proprie motivazioni circa la connessione tra la revoca e l'attività del RPCT in materia di prevenzione della corruzione, dichiara la nullità del provvedimento di revoca. Restano ferme le responsabilità penali, amministrative e civili derivanti dalla mancata ottemperanza, da parte dell'amministrazione, alla dichiarazione di nullità del provvedimento di revoca".

Articolo 9 (Pubblicazione delle delibere della richiesta di riesame di provvedimenti revoca)

In coerenza con quanto proposto in relazione all'art. 8, si propone di sostituire l'art. 9 come segue:
"Le delibere dell'Autorità sulla richiesta di riesame e sulla dichiarazione di nullità del provvedimento di revoca sono pubblicate sul sito internet dell'Autorità nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali".

Articolo 10 (Segnalazione di misure discriminatorie diverse dalla revoca)

Nessuna proposta e/o osservazione.

Articolo 11 (Contenuti della richiesta di riesame)

Allo scopo di rendere maggiormente efficace la tutela del RPCT, si propone di sostituire il comma 3 dell'art. 11 come segue:
"L'Autorità, ricevuti dall'Amministrazione gli esiti del procedimento di riesame, qualora ritenga di dover ribadire le proprie motivazioni circa la connessione tra le misure adottate dall'amministrazione e l'attività del RPCT in materia di prevenzione della corruzione, dichiara la nullità delle predette misure. Restano ferme le responsabilità penali, amministrative e civili derivanti dalla mancata ottemperanza, da parte dell'amministrazione, alla dichiarazione di nullità delle misure discriminatorie".

Articolo 12 (Pubblicazione delle delibere di richiesta di riesame di misure discriminatorie diverse dalla revoca)

In coerenza con quanto proposto in relazione all'art. 11, si propone di sostituire l'art. 12 come segue:
"Le delibere dell'Autorità sulla richiesta di riesame e sulla dichiarazione di nullità degli atti con i quali sono adottate misure discriminatorie sono pubblicate sul sito internet dell'Autorità nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali".

Consenso alla pubblicazione integrale e non anonima sul sito dell'Anac delle osservazioni dinanzi formulate

- Si esprime il proprio consenso
 Non si esprime il proprio consenso

Illustrazione sintetica delle esigenze di riservatezza

NB: con l'invio l'utente acconsente al trattamento dei dati personali indicati nel presente modulo secondo le modalità riportate sull'informativa reperibile all'indirizzo: <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/privacy>

Invio